

Allegato "A" al Numero 23631 di Raccolta

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACOSI S.R.L."

La società è retta dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 2) La società ha sede legale in Novi Ligure.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative

ART. 3) Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello che risulta dai Libri Sociali.

ART. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione della assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 5) La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente tramite società partecipate, delle attività relative alla stipulazione di contratti di gestioni calore e servizi energia prodotti sia con impianti propri che con impianti di proprietà di terzi alimentati sia da combustibili gassosi che liquidi; la gestione, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'installa-

zione, l'assistenza, l'esercizio, la manutenzione e la trasformazione di impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, cogenerazione, condizionamento, refrigerazione e ventilazione sia civili che industriali; lo studio, la progettazione, la costruzione, l'installazione, l'assistenza, l'esercizio, la gestione e la manutenzione di impianti di distribuzione di acqua e gas per la produzione di energia e calore; la lavorazione e trasformazione di sostanze combustibili di qualsiasi natura; la fornitura di calore e di raffreddamento in qualsiasi forma, con l'utilizzo di qualsiasi tipo di combustibile e di apparecchiatura; l'assunzione di appalti per l'esecuzione delle prestazioni e per la fornitura degli impianti e dei prodotti trattati dalla Società.

Essa potrà compiere inoltre qualsiasi attività commerciale e finanziaria, idonea al raggiungimento dello scopo sociale, ed assumere partecipazioni ed interessenze (ma non farne commercio) in altre società, consorzi ed enti aventi scopo analogo o affine o complementare al proprio, direttamente od indirettamente, all'occorrenza anche concedendo avalli, fidejussioni; escluse comunque le attività inerenti la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, le attività che richiedono particolari autorizzazioni derivanti da leggi speciali nel campo bancario, assicurativo e finanziario.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

ART. 6) Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile, e potrà essere aumentato o ridotto una o più volte con decisione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Ai soci è riservato il diritto di opzione nelle operazioni di aumento del capita-

le sociale ai sensi dell'Articolo 2481 bis del Codice Civile

ART. 7) I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e con le modalità da esso stabiliti.

A carico dei soci in ritardo sui versamenti decorrono gli interessi annui al tasso legale fermo restando il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

Qualora la società necessitasse di finanziamenti, l'Organo Amministrativo potrà farne richiesta ai soci che provvederanno:

a) con versamenti in conto di capitale, anche non proporzionali alle quote possedute, infruttiferi di interessi;

b) con finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, anche non proporzionalmente alle quote possedute, alle condizioni, nei termini e al tasso di interesse proposti dall'Organo Amministrativo. In tal caso la richiesta può essere rivolta esclusivamente ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci potranno altresì essere chiamati dall'Organo Amministrativo a prestare garanzia fidejussoria pro quota per l'ottenimento di finanziamenti finalizzati alla migliore gestione aziendale.

ART. 8) Le quote sono nominative e attribuiscono diritti e partecipazioni agli utili proporzionalmente al capitale da esse rappresentato.

ART. 9) Il possesso anche di una sola quota costituisce per sé solo adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee dei soci prese in conformità allo stesso ed alla Legge.

ART. 10) Diritto di prelazione.

Il socio che voglia alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti diversi da società controllate e società controllanti, dovrà offrirle preventivamente

in acquisto agli altri soci ai quali è riconosciuto il diritto di prelazione in proporzione alle quote già possedute.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà comunicare tutte le condizioni di vendita agli altri soci con raccomandata a.r.. Gli altri soci dovranno esprimere al venditore la loro adesione all'acquisto anche parziale a mezzo lettera raccomandata a.r. consegnata alla posta entro quaranta giorni dalla data di spedizione dell'offerta. La mancata risposta entro tale termine equivale a rifiuto.

La lettera raccomandata a.r. di adesione all'acquisto dovrà essere inviata oltre che al venditore anche agli altri soci.

Ove uno o più soci non intendano acquistare in tutto o in parte, il diritto all'acquisto non esercitato si trasferisce - sempre in proporzione alle quote possedute - agli altri soci, i quali avendo conosciuto il rifiuto all'acquisto dal mancato ricevimento della raccomandata a.r. di adesione all'acquisto o la notizia di adesione parziale, dovranno esprimere la loro accettazione all'acquisto delle quote per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, comunicando la loro volontà a mezzo lettera raccomandata a.r. consegnata alla posta entro il trentesimo giorno successivo il giorno di scadenza del primo termine di quaranta giorni, sopra fissato per la comunicazione dell'adesione all'acquisto.

La mancata comunicazione della volontà di acquistare entro i termini fissati equivale a rifiuto.

Nel caso in cui non venisse esercitato il diritto di prelazione da alcun socio, né in misura totale né parziale, il cedente potrà vendere all'acquirente le restanti proprie quote poste in vendita alle condizioni come sopra comunicate.

I soci potranno in ogni caso liberare il socio alienante dall'obbligo di cui sopra, autorizzandolo a vendere a terzi le proprie quote.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ART. 11) L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in merito alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

ART. 12) Ogni quota dà diritto ad un numero di voti proporzionale al capitale da essa rappresentato.

ART. 13) L'assemblea è convocata nella sede sociale od altrove, nei casi e modi di legge.

La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inerzia, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se è consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

L'assemblea viene convocata, a scelta dell'Organo Amministrativo, mediante:

- avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR almeno otto giorni prima dell'assemblea;
- avviso comunicato tramite posta elettronica almeno otto giorni prima

dell'assemblea, agli indirizzi e-mail dei soci.

In questo caso si rende opportuna una comunicazione, da parte di ciascun socio, di avvenuto ricevimento del messaggio e-mail inviato dalla società.

L'assemblea sarà tuttavia legalmente costituita, anche se non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore Unico o, se nominato, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'organo di controllo, se esistente.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio annuale e per gli adempimenti previsti dall'art. 2479 del Codice Civile. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero potrà essere convocata entro un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni.

In questi casi l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

ART. 14) Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 15) Ogni socio, avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona che non sia né amministratore né dipendente della società, né membro dell'Organo di Controllo, se nominato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervenire all'assemblea medesima, secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

ART. 16) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni

Nel caso che la verbalizzazione non avvenga a mezzo di notaio, l'assemblea provvede a nominare un segretario anche non socio.

I verbali delle assemblee saranno firmati dal presidente nonché dal segretario o dal notaio, se il suo intervento è richiesto dalla legge.

ART. 17) L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale .

Le deliberazioni verranno assunte con le maggioranze di legge, ad eccezione delle delibere in materia di distribuzione degli utili per le quali è richiesta viceversa una maggioranza del sessanta per cento del capitale sociale.

ART. 18) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 19) La società è amministrata, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla Legge.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato, ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica non oltre tre esercizi, scadrà alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sarà rieleggibile.

L'assemblea potrà stabilire un compenso annuo fisso per l'Organo Amministrativo, che, se non modificato dall'assemblea, rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, stabilirà, anno per anno, come ripartire il compenso tra i suoi componenti, salvo che non abbia già provvedu-

to l'assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

Nessun trattamento di fine mandato potrà essere accordato all'organo amministrativo.

ART. 20) All'Organo amministrativo sono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione della società, nonché di disposizione del patrimonio sociale, salvi i poteri riservati per legge all'assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 2479 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se quest'ultimo non è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad un componente del Consiglio di Amministrazione, che assumerà la carica di Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Nel rispetto di quanto contenuto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, secondo le disposizioni di legge; può impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 21) Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (che può essere liberamente fissato, purché in Italia), e delle materie da trattarsi deve essere fatto con invito spedito a mezzo "raccomandata a.r. o raccomandata a

mano" ovvero per il tramite di posta elettronica ordinaria con riscontro della ricezione, o Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali l'invito può essere tramite fax o con posta elettronica ordinaria, con riscontro della ricezione, o Posta Elettronica Certificata, con quarantotto ore di anticipo.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e dell'intero Collegio Sindacale, se nominato, ovvero del Revisore.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione

In caso di dimissioni o di impossibilità di alcuni dei membri del Consiglio a coprire la carica, si provvederà alla cooptazione di altro membro nelle forme previste dal Codice Civile.

ART. 22) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato o dal più anziano di età tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redigerà verbale che sarà conservato nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 23) La rappresentanza della società spetta con firma libera all'Amministratore Unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ne, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24) Quale organo di controllo l'Assemblea dei soci deve nominare il Collegio sindacale oppure un revisore, nei casi consentiti dalla legge. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice civile. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. La retribuzione annuale dei

sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione se nominato. Il Collegio sindacale svolge funzioni di vigilanza, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Se non avvocato al Collegio sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione contabile avente i requisiti di legge iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c..

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

ART. 25) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26) Il risultato di esercizio è ripartito o destinato secondo la deliberazione presa in merito dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 17 dello Statuto.

In caso di risultato positivo, il cinque per cento dell'utile netto deve comunque essere destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, secondo quanto disposto dall'art. 2430 del Codice Civile

ART. 27) Il pagamento degli utili è effettuato nei termini e secondo le modalità designate dall'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO

ART. 28) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi, secondo quanto previsto dagli artt. 2484/2496 C.C., Capo IV "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali".

ART. 29) Hanno inderogabilmente diritto di recesso, per tutte o parte delle loro quote, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che hanno modifi-

cato lo statuto ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso, il cui valore verrà determinato con i criteri di cui agli articoli 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 30) Le eventuali controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società, e quelle promosse da o contro amministratori, liquidatori e, se nominati, revisore e/o sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria che dovrà provvedere alla sua nomina entro trenta giorni dalla richiesta, fatta dalla parte interessata.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Alessandria.

L'arbitro, dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del c.p.c.

L'arbitro, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti; se tale soggetto non provvede, le spese saranno a carico della parte soccombente.

L'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie deve essere

approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La Società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito ricorrendo all'apposita Camera Conciliativa esistente presso l'Ente territorialmente competente.

ART. 31) Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.

F.to DAGLIO RICCARDO

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio

